



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 180

Seduta del 18.05.2023

OGGETTO: Piano di controllo delle Società Partecipate del Comune di Vittoria 2023-2025

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 16,30, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco: On. Francesco Aiello	x	
Vice Sindaco: Dott. Filippo Foresti		x
Ass.re: Geom. Salvatore Avola	x	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro	x	
Ass.re: Avv. Anastasia Licitra	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 18.05.2023

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 18.05.2023

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

**DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE BILANCIO TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE
IL DIRIGENTE**

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né di condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

In riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

RICHIAMATI

- la Legge N. 241/1990 che all'art. comma 1, richiama i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, dell'azione amministrativa;
- il D.lgs. N. 267/2000 che all'Art.147-quinquies prevede che la conduzione del controllo sugli equilibri finanziari dell'ente presidi la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;
- il D. Lgs N. 112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", comma 2-bis dell'art. 18 così come modificato dalla Legge n. 114/ 2014 di conversione del D. Lgs N. 90/2014 (art. 3 comma 5-quinques) recanti "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa ...";
- Il D.Lgs N. 138/2011;
- il D. Lgs 19 agosto 2016 n.175, art. 19 e 21, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

- il D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100 “*Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs N. 175/16, recante “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica”*”

PREMESSO che a norma del richiamato art. 18, comma 2-bis del D.Lgs N. 112/2008, convertito dalla L. N. 133/2008, come da ultimo modificato dal c. 5 quinquies dell’art. 3 del D.L 90/2014, convertito dalla Legge N. 114/2014 secondo cui “*le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*”;

DATO ATTO che, per la finalità in questione, l’articolo 18 comma 2-bis del D.Lgs N. 112/2008 stabilisce:

- che sia l’amministrazione pubblica locale di controllo a definire, con proprio atto di indirizzo, specifici criteri e modalità di attuazione dei principi suddetti per le società nelle quali detiene una partecipazione totalitaria o di controllo, tenendo conto del settore di operatività di ciascun soggetto e delle disposizioni che stabiliscono a carico dell’Ente divieti o limitazioni alle assunzioni e al reclutamento di personale;
- che gli indirizzi che l’ente controllante è chiamato a definire devono venire poi adottati dalle società con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, “*gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello*”;

RICHIAMATO il comma 6 dell’articolo 3 bis del D. Lgs N.138/2011 come modificato dalla L.N.147/2013 che ribadisce il riferimento per le società affidatarie *in house* ai vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’ente locale controllante ai sensi del ricordato articolo 18 comma 2- bis d.l. 112/08;

EVIDENZIATO come, a chiarimento del ruolo di indirizzo delle amministrazioni locali sulle politiche, in particolare, assunzionali, delle società controllate, è intervenuta anche la norma di cui all’articolo 3 comma 5 sempre del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/ 2014, che prevede che gli enti “*coordinano*” tali politiche al fine di garantire, anche per le società in questione, “*una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti*”;

RILEVATO che:

- il c. 553 dell’art. 1 della L. 147/2013 ha disposto che le società partecipate a maggioranza diretta e indiretta delle pubbliche amministrazioni locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo i criteri di economicità ed efficienza, da riscontrarsi attraverso il confronto con parametri standard e prezzi di mercato;

- i commi 551 e 552 dell’art. 1 della L. 147/2013 hanno disposto che, a partire dall’esercizio 2015, gli enti locali soci procedano ad accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione alla società che ha conseguito il risultato negativo di bilancio;

- il c. 554 dell’art. 1 della L. 147/2013 ha previsto che, a decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall’ente controllante;

- il c. 555 dell’art. 1 della L. 147/2013 ha previsto che, a decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le società a partecipazione pubblica di maggioranza, diretta o indiretta, diverse da quelle che svolgono servizi pubblici locali, sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio chiuso;

PRESO ATTO che il Decreto Legislativo N. 100/2017 interviene nel regolare la disciplina della costituzione di “società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti”, fissando alcuni principi di carattere generale:

- Al netto di deroghe espresse nello stesso, alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del Codice civile e quelle generali del Diritto Privato, restando comunque ferme, le norme già in vigore – contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti - che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG) o Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), ovvero una specifica missione di pubblico interesse, nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ad enti associativi, diversi dalle società, ed alle fondazioni;
- Viene ribadita l’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto - solo se espressamente prevista, quindi limitata ad alcune specifiche norme - alle società quotate in mercati regolamentati;
- Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali;
- Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni per attività di:
 - produzione di un SIG (inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi);
 - progettazione e realizzazione di un’opera in base ad un accordo di programma fra Pubbliche Amministrazioni (e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati);
 - realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l’attività inerente l’appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
 - autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o enti pubblici partecipanti (con la specifica che fra le attività ammissibili vi è l’autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all’ente o agli enti pubblici, come già previsto dal testo previgente, anche “allo svolgimento delle loro funzioni”);
 - servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016);

DATO ATTO, altresì:

che nell’ambito degli adempimenti in materia demandati alle Amministrazioni controllanti (enti locali) e alle Società da queste partecipate, il Decreto legislativo n. 175 (in vigore dal 23 settembre 2016) ed il Decreto correttivo N. 100/2017 del giugno 2017, è intervenuta, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, che con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, ha emanato le “*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016*”, nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione delle Società Partecipate e di una possibile omogeneità dei piani di razionalizzazione elaborati dagli Enti locali;

CHE il suddetto Piano Operativo di ricognizione e razionalizzazione delle Società Partecipate, prevede l’adozione di una Delibera Consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall’Ente, cioè un atto ricognitivo di tutte le partecipate nel quale a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, viene istituito l’obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall’articolo 20 (mediante contenimento dei costi di funzionamento, cessioni di quote, operazioni di fusione e incorporazione o messa in liquidazione). Nel caso il processo di razionalizzazione prevedesse un’eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell’articolo 10, questa deve avvenire entro un anno dall’avvenuta ricognizione. E’ previsto invece l’obbligo di motivazione specifica nel caso in cui le valutazioni sostengano la scelta di mantenere nel proprio *asset* quote e azioni di società. L’operazione, di **natura straordinaria**, costituisce la base di una **revisione periodica** delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo articolo 20. Le Amministrazioni interessate dalla

rilevazione sono quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo N. 165/2001, nonché i consorzi o le associazioni di Amministrazioni per qualsiasi fine istituiti e, infine, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. L'istituto della revisione straordinaria costituisce per gli Enti aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge n. 190/2014. La mancata approvazione del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni comporta per gli enti controllanti l'impossibilità di esercitare i diritti del socio e determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria rilevante (che può arrivare a cinquecentomila euro, ex articolo 20, comma 7), oltre a impedire l'esercizio dei diritti e dei poteri del socio. Nell'ambito del piano di revisione straordinaria delle partecipate assume decisiva importanza l'elemento del fatturato, che dovrebbe raggiungere a regime la fatidica soglia del milione di euro per escludere la sussistenza di uno dei presupposti che farebbero scattare l'obbligo della razionalizzazione. Si tratta di una specifica scelta introdotta dal citato articolo 20 che prevede esplicitamente tale presupposto, corrispondente al valore medio del fatturato nell'ultimo triennio preso in considerazione. La Corte dei conti, nella deliberazione citata, evidenzia come l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione. Ciò rende pertanto necessaria una puntuale motivazione per giustificare gli interventi di riassetto e per legittimare il mantenimento della partecipazione. In concreto, quindi, è necessario che ogni amministrazione, anche per le partecipazioni di minima entità, specifichi la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'articolo 20, comma 2 (cioè quelle relative a società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Le linee di indirizzo della magistratura contabile fanno rilevare come nella motivazione delle scelte riportate nella ricognizione sia importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata e, ad esempio, con riguardo ad attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società, anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'ente di governo d'ambito;

RICHIAMATO il “*Regolamento per il controllo analogo delle Società Partecipate*” adottato con Del. C.S.C.C. n. 50/2018;

CONSIDERATO che le operazioni concernenti la politica assunzionale e retributiva effettuate nell'ambito della predetta società devono essere precedute da specifico atto di indirizzo dell'Ente controllante nel quale siano indicate le linee operative da adottare in relazione ai piani e programmi della società, avendo a riferimento quanto disposto dal sopra citato Art. 18 comma 2-bis del Decreto- legge N. 112/08 e art. 19 D.Lgs n. 175/2016;

TENUTO CONTO che detto principio, a valere già come affermazione di un obbligo generale da esplicitare attraverso gli atti di indirizzo emessi dall'Ente controllante, rappresenta un obiettivo generale nella gestione delle società pubbliche che, come sovente affermato in giurisprudenza, costituiscono strumenti per rendere più efficiente, efficace ed economica l'attività di erogazione di servizi pubblici con effetti “anche di razionalizzazione della spesa e dei costi a carico degli enti pubblici”;

RITENUTO, peraltro, che l'autonomia organizzativa e gestionale della società debba essere garantita, consentendo alla stessa di effettuare le scelte operative ritenute più consone per il perseguimento dell'obiettivo di garantire il migliore svolgimento del servizio ad essa affidato, nel rispetto degli indirizzi generali sotto declinati e delle norme di legge e regolamentari interne vigenti;

RICHIAMATO l'Art. 19 “Gestione del personale”, del Testo Unico D. Lgs 175-2016, così come modificato dal D. Lgs n. N. 100/2017 del giugno 2017, secondo cui:

- Le Amministrazioni Pubbliche socie << fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto (...) delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico,

divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera>> (comma 5);

- Le società a controllo pubblico, per parte loro, “stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001” (comma 2); “garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello>> (comma 6);

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 “*Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*”;

DATO ATTO che l'integrazione effettuata all'Art. 19 comma 5 del T.U. , e precisamente nella parte afferente alla fissazione degli obiettivi “tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”, introduce una modifica importante in merito alla gestione del personale in quanto consente alle Amministrazioni pubbliche di fissare obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e del personale, tenendo conto delle specificità delle società controllate e dei contesti in cui le stesse svolgono la propria attività;

PRESO ATTO che, ai fini della determinazione della quota delle spese di personale della singola società partecipata è necessario applicare gli stessi vincoli imposti all'ente controllore, Comune di Vittoria, e precisamente:

➤ Che ai fini della riduzione della spesa di personale stabilita dal comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla Legge n. 114/2014, a partire dall'esercizio finanziario 2014, il contenimento delle spese va riferito al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione ovvero al triennio 2011/2013, tenuto conto anche di quanto indicato dalla Corte dei Conti nelle “*Linee Guida e Criteri*” cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1 c. 167 della Legge 23 dicembre 2005, N.266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto;

➤ Che per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile:

- l'art. 9, comma 28, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: “*A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009*”.
- l'art. 11, comma 4-bis, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: “*Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente*”. *Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009*”;
- l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: “*Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009*” ;
- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito con deliberazione 2/2015 : “*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo*

periodo dello stesso comma 28.” (in altri termini la Corte ha condiviso la tesi letterale più restrittiva in base alla quale nel caso in cui siano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l’Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.); la disposizione prevede, altresì, che in assenza di spesa nell’anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009, come da deliberazione n. 29/2012 della Corte dei Conti della Lombardia ;

- che l’art. 36 del D.lgs. n.165/2001 prevede il ricorso a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale ;

DATO ATTO

- che con Delibera di G.C. n. 450 del 23.11.2022 sono stati approvati i Bilanci di previsione 2022 e 2023 della Vittoria Mercati srl;
- che con Delibera C.C. n. 84 del 5.10.2022 è stato approvato il Bilancio consuntivo 2021 della Vittoria Mercati srl;
- che con Delibera C.C. n. 136 del 27.12.2022 è stata approvata la Revisione ordinaria delle Società partecipate del Comune di Vittoria - adempimenti D.Lgs. 175/2016 anno 2022;

RICHIAMATE le note di monitoraggio, vigilanza e controllo inviate alle Società partecipate del Comune di Vittoria 2022-2023;

RITENUTO, pertanto, opportuno, nell’imminenza di alcune delle scadenze previste dal TUSP sui prossimi adempimenti riguardanti gli enti di controllo e le amministrazioni partecipate, predisporre un Atto di indirizzo strategico ed operativo in ossequio alla superiore normativa vigente, al fine di:

- di approvare Atto di indirizzo strategico ed operativo per il controllo delle Società Partecipate del Comune di Vittoria, definendo specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale nei confronti delle società controllate attraverso un sistema definito di controllo interno sul complesso delle spese del personale; sulle procedure di assunzione del personale, sui criteri, modalità assunzionali e limiti applicati al lavoro flessibile; rimettendo alla autonomia gestionale e operativa delle Società le scelte in ordine alle modalità mediante le quali garantire la migliore organizzazione della struttura per lo svolgimento dei servizi ad esse affidati secondo principi di efficienza, economicità ed efficacia;

VISTE le Delibere G.C. n. 82 e 83 del 10.3.2023 relative al DUP 2023-2025 e al Bilancio di previsione 2023-2025 approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 maggio 2023;

TUTTO ciò premesso

PROPONE

1.Approvare il presente atto quale Piano strategico ed operativo per il controllo delle Società Partecipate del Comune di Vittoria per il periodo 2023-2025, di cui alla parte narrativa del presente provvedimento che si intende confermato *in toto* anche se non materialmente trascritto, e in particolare:

a)Dare atto che nel DUP 2023-2025 e nel Bilancio di previsione 2023-2025 sono stati inserite le indicazioni di cui all’art. 170 co. 6 del TUEL;

b)Confermare il contenimento dei costi del personale nei confronti delle società controllate (ex Art. 18, c. 2-*bis* del D. Legge N. 112 del 25 giugno 2008, ex Art. 19 D. Lgs N. 175/2016 e smi), attraverso un sistema definito di controllo interno sul complesso delle spese del personale; sulle procedure di assunzione del personale, sui criteri, modalità assunzionali e limiti applicati al lavoro flessibile;

c) Stabilire che ai fini della determinazione della quota delle spese di personale della singola società partecipata, gli stessi vincoli imposti all’ente controllore, Comune di Vittoria e che ai fini della riduzione della spesa di personale stabilita dal comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla Legge n. 114/2014, a partire dall’esercizio finanziario 2014, il contenimento delle spese va riferito al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione ovvero al triennio 2011/2013,

d) Applicare il dispositivo di cui all' art. 21 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i.; “*Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*, e la normativa vigente in materia demandando alla Direzione competente Politiche Finanziarie e Bilancio l'iter procedimentale per la predisposizione degli atti gestionali e dei provvedimenti consequenziali;

2. Stabilire che eventuali variazioni e/o evoluzioni legislative comporteranno la modifica e l'applicazione immediata di vincoli, criteri, modalità e procedure amministrative e di controllo.

3. autorizzare l'applicazione di ulteriori limitazioni gestionali sulla base delle risultanze degli indicatori dei bilanci di previsione e di rendiconto dell'Ente proprietario;

4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno spesa;

5. Trasmettere il presente provvedimento alla direzione Politiche Finanziarie e Bilancio e alle Società Partecipate del Comune di Vittoria.

Il Dirigente

F.to Dott. A. Basile

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

- Approvare la superiore proposta di deliberazione sia nella parte narrativa che in quella propositiva;
- Valutare l'attivazione dell'istituto del comando o distacco per il personale dipendente della Vittoria Mercati srl, in applicazione dell'art. 1, comma 898, della Legge di Bilancio 2023, anche ai fini della internalizzazione delle attività gestionali del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria;
- Disporre alla Vittoria Mercati srl il potenziamento delle attività fieristica e di promozione, ai fini dell'attuazione di un piano di sviluppo.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Geom. Salvatore Avola

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.05.2023
al 07.06.2023 registrata al n. Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.05.2023
al 07.06.2023 che sono/non sono pervenuti reclami.
Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.05.2023. Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li ...18.05.2023....

SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno